VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 DEL 30-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) - ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 21:00, nella sala consiliare, previa l'osservanza delle formalità previste per legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

La seduta è Pubblica.

All'appello nominale iniziale risultano:

ROMANELLI ALFREDO	Presente
GIUNTINI ENZO	Presente
GIOGLI GIANLUCA	Presente
POLCRI MARIA CRISTINA	Presente
MALATESTA MANUELA	Presente
VALOCCHIA ELISA	Presente
CONTI IACOPO	Presente
MASSI FRANCESCO	Presente
MINOZZI LORENZO	Presente
PETTINARI GLORIA	Presente
BRUSCHI MASSIMO	Presente

Totale presenti n. 11 Totale assenti n. 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MARTA DEL CORTO

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra POLCRI MARIA CRISTINA, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta. Si procede con la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Data: 27-05-2022 Il Responsabile del servizio

F.to Romina Bettacchini

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità contabile

Data: 27-05-2022 Il Responsabile del servizio

F. to Romina Bettacchini

La Presidente del Consiglio Comunale, Maria Cristina Polcri, passa al punto 2.1 inserito a seguito di votazione unanime all'ordine del giorno e cede la parola al sindaco.

Il Sindaco illustra le tariffe individuate con sistema Arera, che prevede dei limiti minimi e massimi; verranno recuperati circa 25.000,00 euro derivanti dagli avvisi TARI. Con la nuova tariffa ci saranno dei casi in cui qualcuno pagherà di più. Per le abitazioni il calcolo si basa sui metri quadrati dell'immobile e sul numero di persone residenti nello stesso. Si tenderà ad agevolare le famiglie numerose che pagheranno di meno, a scapito della fascia media. Per quanto riguarda le utenze non domestiche abbiamo fatto delle riduzioni non con tariffazioni, ma con risorse proprie di bilancio del Comune facendo delle riduzioni es. per negozi frutta, verdura, ristoranti.

 ${\tt E}^{\prime}$ stato fatto un lavoro complesso, collegato con il sistema di recupero posto in essere dal Comune.

Maria Cristina Polcri chiede se sussistono interventi

Bruschi si riposta a quanto detto al punto precedente

Minozzi chiede un chiarimento in relazione alle case di Anghiari

Il Sindaco spiega che si tratta di alcune case della loc. di Bagnaia, i cui abitanti devono pagare la quota fissa ad Anghiari e la quota variabile a Monterchi.

Maria Cristina Polcri chiede se ci sono altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale "..."... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ..."

- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";
- il comma 658 ai sensi del quale "... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...";

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 in data 31/03/2021 e successive modifiche ed integrazioni il quale all'articolo 13 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dal Consiglio Comunale ovvero dall'autorità competente;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - "... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ..." (lett. f);
 - "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);
 - "... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..." (lett. i);

RICHIAMATE,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021",
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

VISTE, allora,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 rifiuti е l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvença sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021

CONSIDERATO che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- "... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...";
- Il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

DATO ATTO che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Monterchi, risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATO Rifiuti Toscana Sud;

PRESO ATTO che,

- il Piano Economico Finanziario trasmesso dal soggetto gestore ed elaborato in conformità all'art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF ammonta ad ε 351.720,28;

EVIDENZIATO che;

- per effetto dell'integrazione e delle modifiche funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio nonché della sottrazione dal totale dei costi delle entrate di cui all'art. 1.4. della Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/d/RIF/R lo stesso ammonta complessivamente ad \in 313.028,00;

- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

PRESO QUINDI ATTO che ai sensi dell'art. 7.4 Deliberazione n. 363/2021/R/RIF di ARERA con deliberazione n. 131 del 18/05/2022, l'ente di governo d'ambito (EGATO), denominato ATO Rifiuti Toscana Sud, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario, verificando la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore e altresì il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti giusto il coordinato disposto di cui all'art. 27 (Contenuti minimi del PEF) e all'art. 28 (Elaborazione del PEF) MTR - 2;

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022 è precisato che "... con la deliberazione del 3 agosto 2021 n. 363, ARERA ha approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2). Il nuovo Metodo innova rispetto a metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999 e, per ciò che qui rileva, prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ..." per cui "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli articoli 4 e 5 dell'Allegato A alla delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento alle annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del PEF, in base all'articolo 7 MTR - 2).

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 comma 653, della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard "

DATO ATTO quindi che in applicazione tanto delle "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013", pubblicate in data 28 gennaio 2022 dal MEF l'importo dei fabbisogni standard per la gestione dei rifiuti per le annualità 2022 relativamente al Comune di Monterchi è pari ad € 36,72;

EVIDENZIATO CHE l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta inferiore all'importo dei fabbisogni standard come sopra determinati;

VISTO l'articolo 27 del Regolamento TARI, il quale demanda al Consiglio Comunale, in sede di determinazione delle relative tariffe, la decisione in merito a riduzioni ed agevolazioni;

RITENUTO di stabilire, per l'anno 2022, le riduzioni ed agevolazioni, come da allegato alla presente deliberazione di cui all'allegato B, il cui costo è posto a carico delle Tariffe TARI per quanto riguarda le riduzioni stabilite da legge e finanziato con specifiche autorizzazioni di spesa per la parte di agevolazioni stabilite da Regolamento TARI;

VISTO il Piano economico finanziario, approvato nella seduta odierna del Consiglio comunale, relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato dall'ente di governo denominato ATO Rifiuti Toscana Sud, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 313.027,95, così ripartiti:

COSTI FISSI ϵ . 250.422,36 COSTI VARIABILI ϵ . 62.605,59

DATO ATTO che:

- 1) a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- $_{2)}$ la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:

80% a carico delle utenze domestiche;

20% a carico delle utenze non domestiche;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 27/07/2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

TUTTO CIO' PREMESSO, vista l'articolazione tariffaria del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno 2022, di cui all'allegato;

DATO ATTO del superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie (criteri di cui all'art. 4 MTR- 2);

PRESO ATTO della validazione di suddetto superamento da parte dell'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati, lo stesso potrà essere rimodulato tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità;

DATO ALTRESI' ATTO che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";
- l'articolo 151 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI inoltre:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022."
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "....A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...";
- VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...".

RICHIAMATO inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 - ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

VISTO il D. lgs n. 267/2000;

VISTO il D. lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta espressi, ai sensi dell'art. 49 del citato D. Lgs. 267/2000, dalla Responsabile di Ragioneria;

CON VOTI favorevoli otto e contrari tre (minoranza):

DELIBERA

- 1. richiamate le premesse, di approvare per l'anno 2022, preso atto del Piano Economico Finanziario 2022 così come validato dall'ente di governo denominato ATO Rifiuti Toscana Sud, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione n. 363/2021/RIF/r di ARERA, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e utenze non domestiche che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A quale parte integrante e sostanziale;
- 2. di assicurare un gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub a) del deliberato;
- 3. di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D. Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4,70%;
- 4. di stabilire, ai sensi del Regolamento TARI, le riduzioni ed agevolazioni come allegate sotto la lettera B;
- 5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 6. di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli otto e contrari tre (minoranza), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del citato D. Lgs. 267/2000.

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE F.to MARIA CRISTINA POLCRI F.to Dott.ssa MARTA DEL CORTO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Per copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa MARTA DEL CORTO

PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 17-06-2022

IL MESSO COMUNALE

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

> IL VICE SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa MARTA DEL CORTO